

I REATI CULTURALMENTE MOTIVATI TRA “COLLOCAZIONI” DOGMATICHE E RECENTI POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI

di

Greta Gusi

(Università degli Studi di Padova)

Abstract

The essay presents the rule and the importance of culture in the contemporary juridical world and explains the problem of influence of culture in some specific areas of criminal law; in this analysis the Author put a particular attention about the sense and the limits of “culture”, between a strong definition of culture and a proposal about the paradigm of “multiculturalism”.

I. CENNI INTRODUTTIVI.

Il diritto in termini generali e, *a fortiori*, il diritto penale si pone senza dubbio quale prodotto della cultura di un popolo, come inesorabilmente riconnesso al substrato di valori, principi e convincimenti condivisi dal gruppo sociale al cui interno la norma giuridica conosce la propria vigenza¹. Il Codice Rocco ha, nondimeno, sperimentato la propria entrata in vigore nel contesto di una società sostanzialmente omogenea², fortemente ancorata agli ideali e valori fascisti, da una parte, e cattolici dall'altra, i quali, come noto, ne hanno influenzato i tratti essenziali; la compattezza e l'uniformità sociali sono, tuttavia, attributi che non possono più, con una simile scontatezza, predicarsi in relazione al contesto comunitario in cui viviamo oggi, il

¹ BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, p. 76, tematizza in tema di “localismo” e “non neutralità culturale” del diritto penale, nonché di “diritto penale come prodotto tipico locale”.

² DE MAGLIE C., *I reati culturalmente motivato. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010, p. 36, parla appunto di «*omogeneità etnica del nostro sistema*»; BASILE F., *op. cit.*, p. 92, sul punto si riferisce alla «*monoculturalità del nostro tessuto sociale*».

quale, soprattutto negli ultimi tre lustri, ha conosciuto l'incontro e la commistione con culture altre rispetto a quelle di maggioranza. Proprio in ragione di ciò, il termine "multiculturalismo" è viepiù venuto a trovarsi sotto la luce dei riflettori e, con lo svilupparsi dei flussi migratori come vero e proprio fenomeno di massa, il pluralismo culturale³ ha cominciato a mostrarsi non solo quale questione di carattere politico-sociale, bensì come problematica di genere *stricto sensu* giuridico. Prima di entrare nel vivo della questione, affrontando sul piano dogmatico i temi dei rapporti tra diritto penale e moderne società multiculturali, del rilievo, *de jure condito* e *de jure condendo*, della motivazione culturale, nonché della influenza esplicata da quest'ultima sulla genesi e sulla dinamica criminosa, è opportuno procedere alla incidentale risoluzione di questioni preliminari di carattere definitorio. Solo in seguito risulterà possibile provvedere alla rilettura del fenomeno su due diversi livelli: quello della politica criminale, da una parte, e quello tecnico-dogmatico, dall'altra, il quale ultimo involve le categorie della tipicità, della antigiuridicità, della colpevolezza, oltre che il piano della commisurazione della pena in senso stretto e in senso lato; particolare attenzione meriterà, infine, l'indagine quanto ai "motivi a delinquere" ed alla loro eventuale idoneità a racchiudere il senso giuridico del fenomeno della esecuzione criminosa culturalmente orientata.

II. NOTE DI CARATTERE DEFINITORIO.

Per iniziare sembra opportuna qualche annotazione a proposito del concetto di "cultura", per sua natura polisemico⁴. La letteratura sociologica, antropologica, filosofica e, financo, neurologica e psicobiologica ha approfonditamente investigato il lemma suddetto sul piano definitorio; l'economia connaturata al presente scritto non permetterà, tuttavia, di ripercorrere compiutamente il cammino delle citate discipline *in subjecta materia*, rivelandosi imprescindibile concentrare qui l'attenzione sulla definizione di "cultura" di maggior interesse per il giurista, rinvenendo essa la

³ BASILE F., *op. cit.*, p. 14.

⁴ BASILE F., *op. cit.*, p. 15 ss., nonché DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 18 ss., offrono a tal proposito una approfondita analisi che approda alla definizione di "social culture", elaborata dal filosofo canadese KYMLICKA W., *La cittadinanza multiculturale*, trad. it., Bologna, 2009, p. 134, ed alla conseguente adozione di un concetto di cultura che «conferisce ai propri membri modi di vivere dotati di senso in un ampio spettro di attività umane, ivi comprese la vita sociale, formativa, religiosa, ricreativa ed economica, nonché la sfera pubblica come quella privata».

propria fonte in un testo giuridico rilevante a livello internazionale. Nel Preambolo della «Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale» del 2001⁵ si afferma, per l'appunto, che: *“la cultura dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita”*⁶. La Dichiarazione del 2001 è, peraltro, richiamata in un successivo atto giuridicamente vincolante dell'UNESCO, la «Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali» del 2005, all'interno del quale emergono definizioni utili ai fini della nostra indagine. All'art. 4, rubricato «Definizioni», è disposto, in vero, quanto segue:

“Definizioni:

Ai fini della presente Convenzione s'intende:

1. *Diversità culturale*

«Diversità culturale» rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono. Queste espressioni culturali vengono tramandate all'interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro.

La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale dell'umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati.

2. *Contenuto culturale*

«Contenuto culturale» rimanda al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali generati dalle identità culturali o che ne rappresentano le espressioni.

3. *Espressioni culturali*

⁵ Adottata all'unanimità durante la Conferenza Generale dell'UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001.

⁶ Cfr. www.unesco.it/documenti/documenti/testi/dich-diversita.doc, per il testo in lingua italiana. La suddetta definizione, come specifica una nota contenuta nella dichiarazione stessa, è conforme alle conclusioni della Conferenza mondiale sulle politiche culturali (MONDIACULT, Città del Messico, 1982), della Commissione mondiale della cultura e dello sviluppo (*Notre Diversité Créatrice – Our Creative Diversity*, 1995), nonché della Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali per lo sviluppo (Stoccolma, 1998).

Per «espressioni culturali» s'intendono le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società»⁷.

Per quanto concerne poi, più specificamente, la nozione di “multiculturalismo”, sembra necessario operare sin da subito distinzione tra multiculturalismo di tipo multinazionale⁸ e multiculturalismo di tipo multi-etnico⁹. I due generi di pluralismo culturale testé citati conoscono, per il vero, origini differenti tra loro così come differenti appaiono le peculiarità che intrinsecamente li caratterizzano.

Il multiculturalismo multinazionale, o polinazionale, è da riconnettere per lo più al fenomeno del colonialismo e, conseguentemente, alle c.d. “minoranze culturali autoctone”, le quali, governandosi originariamente in maniera autonoma, sono poi state assorbite dallo Stato dominante¹⁰. Queste, percependo se stesse come *societas* distinte, aspirano all'autogoverno, alla conservazione di un dato grado di autonomia, e, innanzi a tali necessità, fors'anche per un «*latente senso di colpa*»¹¹, gli Stati dominanti paiono dimostrare una certa disponibilità al soddisfacimento delle suddette istanze.

La tipologia di multiculturalismo c.d. multi-etnico, o polietnico, invece, si pone fondamentalmente come esito dei flussi migratori, in connessione ai quali, gli individui ospitati, più che aspirare ad una posizione di autonomia, desiderano “far parte” della società ospitante auspicando, tuttavia, una modifica o adattamento delle istituzioni e delle leggi di quest'ultima di modo da veder esaltata la loro specificità culturale. Una attenta indagine conduce a rilevare come, nelle ipotesi sussumibili entro quest'ultimo concetto, gli Stati si siano tradizionalmente dimostrati meno disposti a favorire concessioni alle minoranze etniche immigrate.

⁷ Nell'ultimo ‘Considerando’ della suddetta Convenzione compare un diretto riferimento «*alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall'UNESCO relativi alla diversità culturale e all'esercizio dei diritti culturali, in particolare la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001*». La Convenzione è stata adottata il 20 ottobre 2005 a Parigi ed è stata ratificata dall'Italia il 31 gennaio del 2007, entrando in vigore il 18 marzo 2007. Per il testo completo e ulteriori indicazioni su questa, cfr. www.unesco.it/notizie/convenzione_diversita_entratainvigore.htm.

⁸ Terminologia, questa, suggerita da KYMLICKA W., *op. cit.*, e ripresa, poi, da BASILE F., *op. cit.*, e DE MAGLIE C., *op. cit.*

⁹ La distinzione suddetta è indagata nelle opere di BASILE F., *op. cit.*; BERNARDI A., *Il “fattore culturale” nel sistema penale*, Torino, 2010; DE MAGLIE C., *op. cit.*

¹⁰ Basti pensare agli Inuit in Canada, ai pellirosse negli USA, agli indios dell'America Latina, agli aborigeni australiani. La questione delle minoranze autoctone è approfondita da BERNARDI A., *Modelli penali e società multiculturali*, Torino, 2006.

¹¹ BASILE F., *op. cit.*, p. 46.

Venendo ora al nucleo centrale della questione di cui questo breve scritto tratterà, pare possibile tentare una definizione di “reato culturalmente motivato”, e, a tale scopo, risulta utile operare rinvio a quanto affermato da Jeroen Van Broeck¹²: «*un comportamento realizzato da un soggetto appartenente a un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è incoraggiato o imposto*»¹³.

In altre parole, il reato culturalmente motivato origina da un “conflitto normativo”¹⁴, da una antinomia tra norme¹⁵, l'una giuridica, l'altra culturale, essendo indifferente che quest'ultima sia stata o meno positivizzata¹⁶, aventi come destinatario il medesimo soggetto. Per meglio esemplificare, tra gli illeciti penali suscettibili d'entrare a far parte dell'insieme dei reati culturalmente motivati od orientati, si possono rammentare: le mutilazioni genitali femminili, i maltrattamenti domestici nei confronti di donne e minori sulla spinta di una risalente concezione in merito allo *jus corrigendi*, l'uso della violenza in funzione di vendetta di un torto subito, i contegni illeciti correlati alla sfera sessuale (rapporti con minorenni, violenze sessuali intraconiugali), la violazione dei diritti dell'infanzia (avviamento di minori verso il lavoro, l'accattonaggio, la commissione di reati contro il patrimonio)¹⁷. *Ictu oculi* emerge il carattere eterogeneo delle fattispecie testé citate, e,

¹² Tanto BASILE F., *op. cit.*, p. 42, quanto DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 30, sembrano accogliere la suddetta definizione.

¹³ DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 31 e 146 ss., dal canto suo, fornisce descrizione degli elementi che debbono di necessità essere provati affinché possa predicarsi la sussistenza di reato culturalmente motivato: «1) il motivo culturale, ovvero la riconducibilità della causa psichica soggettiva della condotta al bagaglio culturale di cui il reo è portatore; 2) la coincidenza di reazione, ovvero la convergenza oggettiva tra la motivazione psichica individuale e una regola culturale diffusamente e generalmente osservata nell'ambito del gruppo etnico di appartenenza; 3) il divario tra culture, ovvero la consistente differenza tra la cultura del gruppo etnico dell'imputato, trasfusa nella norma culturale che ha motivato la condotta, e la cultura maggioritaria della società di accoglienza, che permea la norma penale violata».

¹⁴ La stessa giurisprudenza della Suprema Corte impiega questa espressione, si veda Cass. Pen., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300.

¹⁵ BASILE F., *op. cit.*, p. 2; BERNARDI A., *op. cit.*, p.57; DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 5, VENEZIANI P., *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2002, pp. 239-240.

¹⁶ BASILE F., *op. cit.*, p. 399 ss., sottolinea siccome sovente, per quanto concerne i contesti collettivi di provenienza degli autori culturali, le regole culturali hanno maggiore capacità di orientare il comportamento dei soggetti agenti rispetto a quelle giuridiche, anche penali.

¹⁷ A tal proposito si veda GRANDI C., *A proposito di reati culturalmente motivati*, www.dirittopenalecontemporaneo.it.

proprio in connessione a ciò, il Basile¹⁸ ha affermato come il tratto accomunante i reati culturalmente motivati paia scorgersi nella circostanza, secondo cui l'imputato, chiamato a rispondere di fatti-reato previsti dall'ordinamento dello Stato-ospitante, invochi a propria difesa la sua cultura d'origine¹⁹.

III. CONFLITTO NORMATIVO E POLITICA CRIMINALE.

La cultura, come ben si può intuire, influenza la normativa penale di uno Stato tanto nella sua genesi legislativa, quanto nella sua pratica applicazione giurisprudenziale e teorica elaborazione dottrinale; al contempo, la stessa influenza, le determinazioni ed il modo d'agire dei soggetti agenti, la criminogenesi e la criminodinamica. Nelle odierne società, ineluttabilmente vocate al multiculturalismo, le problematiche riconnesse al succitato "conflitto normativo" si mostrano di sempre più scottante attualità, dacché le guise di contemperamento ed equo bilanciamento tra quei valori occidentali generalmente ritenuti irrinunciabili (pari dignità tra uomo e donna, sacralità della vita, prevalente tutela dei minorenni, ripudio delle forme di violenza, delle mutilazioni, *etc.*) e l'altro valore, anch'esso di matrice occidentale, del rispetto ed esaltazione del *quid proprium* delle minoranze, con difficoltà raggiungono un equilibrio soddisfacente. Sul piano della politica criminale, gli approcci dei legislatori al fenomeno della esecuzione criminosa culturalmente orientata possono descriversi con riferimento a due categorie²⁰ limite: l'approccio 'assimilazionista' e l'approccio 'multiculturalista', tra i cui estremi vanno configurandosi posizioni, per così dire, mediane²¹ di volta in volta più sbilanciate verso l'una ovvero l'altra opzione.

¹⁸ BASILE F., *op. cit.*, p. 159, l'autore quantunque sottolinea come, pur innanzi all'eterogeneità dei reati riconducibili alla categoria in esame, questi possano essere ricondotti ad un *numerus clausus* di tipologie offensive.

¹⁹ BASILE F., *op. cit.*, peraltro, afferma come, vista la potenziale eterogeneità della categoria di reati esaminanda, risulti necessario vagliare il fatto concreto alla luce di tre variabili idonee a segnare il confine della potenziale valorizzazione *pro reo* del motivo culturale: il bene giuridico offeso, la norma culturale seguita dall'imputato ed il grado di integrazione di quest'ultimo nella cultura del paese ospitante.

²⁰ BASILE F., *op. cit.*, p. 54 ss.; BERNARDI A., *op. cit.* p. 7; DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 32 ss.. Le suindicate categorie sono prese ad esame dalla stessa giurisprudenza di legittimità, si veda Cass. Pen., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300.

²¹ Sebbene si sia soliti ricondurre il modello assimilazionista alla tradizione francese, mentre quello multiculturalista a quella inglese, un'attenta analisi sull'argomento conduce a rilevare siccome le contaminazioni e ibridazioni tra le due alternative di politica criminale testé indicate

L'alternativa di tipo assimilazionistico,²² come comunemente riconosciuto,²³ si ispira ad una logica di eguaglianza formale, di neutralità dello Stato innanzi alle differenze ed alle singole specificità culturali; il modello c.d. multiculturalistico, invece, è maggiormente sensibile alle peculiarità identitarie delle minoranze e, conseguentemente, nell'ambito di tale concezione, la condotta culturalmente orientata è maggiormente tollerata, sebbene distonica rispetto agli usi dominanti²⁴.

Al primo modello possono essere ricondotte tanto le opzioni di politica criminale che, ai fini dell'intervento del magistero punitivo in relazione al fatto *contra jus* commesso dall'appartenente alla minoranza etnica non riconoscono rilievo alcuno alla motivazione di carattere culturale, quanto le soluzioni normative che introducono un trattamento sanzionatorio di peculiare rigore per l'autore del reato culturalmente orientato²⁵. D'altra parte, alla opzione multiculturalistica, è possibile ricondurre sia le posizioni favorevoli alla valorizzazione la motivazione culturale per via giurisprudenziale, e quindi all'interno delle categorie penalistiche tradizionali, sia gli orientamenti volti alla introduzione di norme *ad hoc* funzionali ad attenuare o, addirittura, a scriminare il fatto commesso dall'appartenente alla minoranza etnica²⁶.

IV. IL PIANO DOGMATICO.

Un secondo piano d'indagine, dopo quello politico criminale, attiene alla valutazione del possibile rilievo che la motivazione culturale possa rivestire alla luce delle tradizionali categorie dogmatiche penalistiche²⁷, e cioè la tipicità, l'antigiuridicità, la

siano più che frequenti (BASILE F., *op. cit.*, p. 55; BERNARDI A., *op. cit.*, p. 74).

²² Per esemplificare, una norma che prevede una pena particolarmente rigorosa in connessione a contegni senza dubbio caratterizzati da connotazione culturale è rinvenibile nel nostro Codice Penale vigente, e specificamente all'art. 583 *bis* c.p., disciplinante le mutilazioni genitali femminili. In *subjecta materia* pare che la giurisprudenza tenti di fornire interpretazione idonea a calmierare la severità della norma testé citata, si veda al proposito Corte d'Appello di Venezia, 23 novembre 2012, n. 1485.

²³ BASILE F., *op. cit.*, p. 57.

²⁴ BERNARDI A., *op. cit.*, p. 7.

²⁵ A tal proposito DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 32, distingue tra un modello "assimilazionista-egualitario" ispirato ad una concezione rigida dell'eguaglianza formale ed un modello "assimilazionista - discriminatorio" caratterizzantesi per reazioni dell'ordinamento "iperpunitive".

²⁶ Proprio a tal proposito DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 32, distingue tra multiculturalismo "debole" e multiculturalismo "forte".

²⁷ Approfondita analisi in proposito è condotta da BASILE F., *op. cit.*, Cap. V, il quale indaga i

colpevolezza, la punibilità, e, *last but not least*, sul piano della commisurazione della pena in senso lato ed in senso stretto²⁸. Tale indagine si rivela utile al fine di offrire una appropriata configurazione del problema concernente se e quale autonomia giuridico-concettuale possano assumere gli orientamenti culturali nel nostro ordinamento penale, nonché in vista di una razionale collocazione del tema "multiculturale" sul piano sistematico-penalistico. In altre parole, l'indagine suddetta pare utile allo scopo di fornire gli strumenti per una valutazione in merito alla necessità di riconoscere ruolo autonomo alla motivazione culturale e, nondimeno, per una considerazione quanto alla idoneità, da parte della normativa attuale, a fornire soddisfacenti risposte sull'argomento, e, specularmente, quanto alla esigenza dell'elaborazione di proposte *de jure condendo*.

Prima di proseguire nella trattazione pare, tuttavia, d'uopo operare breve cenno alla questione del **bene giuridico** tutelato dalle norme violate dall'autore culturalmente orientato. Come correttamente ha affermato Fabio Basile²⁹, la nozione di reato culturalmente orientato si presta a ricomprendere al suo interno fatti caratterizzantesi per disvalore peculiarmente eterogeneo tra loro, nonché offensivi di beni o interessi giuridici di differente livello. Alla succitata figura possono, per il vero, essere ricondotti tanto reati bagatellari, quanto contegni gravemente offensivi di beni di rango primario. Basti pensare, solo per fare un esempio, al profondo solco che separa il caso della donna che fa ingresso nell'aula di un Tribunale indossando un "bourqa", che prontamente solleva, su richiesta del personale di polizia, per permettere di farsi riconoscere, dall'ipotesi del padre devoto all'Islam che brutalmente uccide la figlia per il sol fatto che questa abbia intenzione di vivere "all'occidentale". Alla luce di ciò, va da sé che una eventuale valutazione *pro reo* della motivazione culturale che ha accompagnato la commissione dell'illecito possa trovare spazio solamente nelle ipotesi criminose in cui non vi sia lesione o messa in pericolo di beni o interessi di rango elevato³⁰, la cui tutela è obbiettivo

«già presenti plurimi istituti in qualche modo permeabili al fattore culturale» (p. 470) nonché da BERNARDI A., *op. cit.*, Sezioni III e IV, *Il fattore culturale*, e DE MAGLIE C., *op. cit.*

²⁸ BASILE F., *op. cit.*, Cap. V; BERNARDI A., *op. cit.*, parte II, sezioni II, III, IV; DE MAGLIE C., *op. cit.*, Cap. VI, si sono approfonditamente dedicati all'analisi suddetta.

²⁹ BASILE F., *op. cit.*.

³⁰ BASILE F., *op. cit.*, p. 69 ss.; DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 160 ss., la quale disquisisce al proposito delle c.d. «immunità fondamentali».

imprescindibile degli ordinamenti giuridici occidentali. Com'è chiaro, la stessa scelta operata dall'ordinamento in relazione ai beni giuridici da qualificarsi come fondamentali, con conseguente tutela degli stessi dalle aggressioni per il mezzo del magistero punitivo penale, non può considerarsi scevra da implicazioni e preconcezioni di carattere culturale. Una simile *electio* affonda, per il vero, le proprie radici nella storia e nella religione di una civiltà, e, di necessitata conseguenza, è possibile che non sia condivisa dalle culture altre con cui la suddetta *societas* viene in contatto. Tuttavia, come riconosciuto in giurisprudenza, la collettività occidentale non può giungere, sebbene nel nome dei più che nobili ideali di multiculturalismo e tutela delle minoranze, ad abiurare la propria essenza profonda rinnegando quei diritti fondamentali³¹ di ciascun individuo alla cui tutela essa stessa, così come la comunità internazionale, mira in via primaria. È ben vero che nel novero dei diritti di rango elevato rientra anche quello alla cultura³², a professare la propria fede religiosa, a veder tutelati gli usi e costumi di minoranza, cionondimeno, le suddette prerogative sono destinate a soccombere³³ nel giudizio di bilanciamento che vede coinvolti diritti di rango superiore come quelli garantiti dalle norme penali a tutela della vita, della integrità fisica, delle libertà personale, individuale, sessuale, dei minorenni.

Alla luce di questa breve premessa è pertanto possibile avanzare una prima

³¹ In tal senso si veda l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, Cass. Pen., sez. IV, 28 marzo 2012, n. 12089, secondo la quale «quando le condotte oggetto di valutazione si caratterizzano per la palese violazione dei diritti essenziali ed inviolabili della persona quali riconosciuti ed affermati dalla Costituzione nazionale, che costituiscono la base indefettibile dell'ordinamento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali» va eretto «uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come "antistorici" a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero che sia». Nello stesso senso anche Cass. Pen., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300; Cass. Pen., sez. VI, 19 marzo 2014, n. 19674.

³² Cui pare possibile ritenere rinvii l'art. 2 della Costituzione e al quale esplicitamente si riferisce l'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con l. 15 dicembre 1977, n. 881); si veda BASILE F., *op. cit.*, p. 374.

DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 162 ss., ritiene che il diritto alla cultura faccia parte del novero dei diritti umani e lo riconduce ai «diritti di libertà, i quali garantiscono l'eguale valore di tutte le differenze personali, a cominciare da quelle culturali». Le parole sono riprese da FERRAJOLI L., *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia*, Torino, 2007, p. 726 ss.

³³ Si pensi, se così non fosse, alla discriminazione che le vittime subirebbero in dipendenza della cultura del proprio aggressore ed al connesso fenomeno di cd. "vittimizzazione secondaria".

conclusione di carattere interlocutorio: se, da una parte, si mostra irragionevole ed inaccettabile, alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico³⁴, ogni riferimento alla motivazione culturale finalizzato ad esiti discriminatori *contra reum*, dall'altra, non è ammissibile che il diritto alla cultura finisca con il prevalere, in sede di giudizio di bilanciamento, su diritti ad esso sovraordinati³⁵. Conseguentemente, la valorizzazione *pro reo* della motivazione culturale pare ragionevole e praticabile nei soli casi in cui non vi sia la lesione o messa in pericolo delle prerogative fondamentali della persona³⁶.

Delimitato in tal guisa l'ambito di eventuale rilievo del motivo culturale, pare possibile affrontare la questione sul piano specificamente dogmatico.

V. MOTIVAZIONE CULTURALE E TIPICITÀ.

Per quanto concerne la idoneità della motivazione culturale ad escludere in radice la corrispondenza al tipo del contegno culturalmente orientato posto in essere dal soggetto appartenente ad una minoranza etnica, va sottolineato che una operatività di tal genere non possa essere predicata in termini generali ed astratti. Non mancano certo, né nella giurisprudenza italiana né in quella straniera³⁷, pronunzie di proscioglimento dell'autore culturalmente motivato a cagione della carenza di tipicità del contegno da questi posto in essere. Tuttavia, un simile esito favorevole all'imputato non pare tanto discendere in via autonoma e diretta da una riconosciuta e generale attitudine della motivazione culturale ad escludere radicalmente la tipicità del fatto, quanto da una accurata indagine in relazione alla fattispecie concreta nelle sue peculiari caratteristiche.

³⁴ Primo fra tutti l'art. 3 della Costituzione.

³⁵ In questo senso, BASILE F., *op. cit.*, p. 69 ss.; DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 160 ss.

³⁶ DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 163 ss., afferma come le c.d. *immunità fondamentali* «segnano i confini invalicabili di tutela della persona umana, escludendo violazioni, interferenze, costrizioni o limitazioni nella loro manifestazione»; qualora il reato culturalmente orientato violi le suddette immunità, prosegue l'autrice, «non sarà possibile attribuire alcun valore positivo alla motivazione culturale della condotta, nel senso di un trattamento favorevole per il suo autore» e ancora che «solo qualora il diritto alla cultura non interferisca con le c.d. *immunità fondamentali* sarà possibile procedere all'analisi sistematica, finalizzata a verificare la sua rilevanza sui singoli elementi del reato».

³⁷ Per una interessante disamina di casi giurisprudenziali italiani e stranieri, si rinvia a BASILE F., *op. cit.*; DE MAGLIE C., *op. cit.*

Si faccia riferimento ai seguenti casi giurisprudenziali:

(i) *Tribunale di Cremona 27 novembre 2008*³⁸: una donna di fede islamica, con indosso un *burqa* che lascia scoperti solo gli occhi, fa ingresso nell'aula della Corte d'Assise presso il Tribunale di Cremona ove si sta svolgendo un processo per fatti di terrorismo di matrice islamica. All'entrata dell'aula viene fermata dalla Polizia di Stato al fine di procedere alla sua identificazione. Alla richiesta di sollevare il velo la donna provvede senza opporre resistenza venendo così identificata mediante raffronto con la sua foto sul documento d'identità. Per tali fatti la donna viene chiamata a rispondere della contravvenzione di cui all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ai cui sensi: "è vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo". Il giudice, tuttavia, ritiene che non sia stata integrata la contravvenzione contestata dacché il *burqa* non ha costituito un mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'imputata, la quale, peraltro, ha presentato il documento d'identità e provveduto, senza resistenze a sollevare il velo. Alla luce di ciò, il giudice è esonerato dall'esaminare se nel caso di specie il *burqa* fosse stato indossato per « giustificato motivo »³⁹.

(ii) *Tribunale di Vicenza 23 gennaio 2009*⁴⁰: un immigrato indiano di religione *sikh*, mentre si trova negli uffici del proprio Comune di Residenza, viene trovato in possesso di un coltellino *kirpan*, simbolo della sua religione, e come tale, indossato all'esclusivo scopo di professare la propria fede. Il P.M.,

³⁸ In *Corr. Merito* 2009, p. 294, con nota di FOLLA.

³⁹ Si veda anche *Tribunale di Treviso 3 marzo 2005* (Decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Treviso, in *Dir. Immigr. Cittadinanza* 2006, p. 176 ss.): una donna viene denunciata del reato ex art. 5 L. 152/1975 per il fatto di indossare un copricapo. Il P.M. rileva che il fatto non integra reato giacché trattasi di indumento indossato per finalità religiose non invece per quelle che la legge intende reprimere. In ogni caso, continua il P.M., sussiste anche il giustificato motivo poiché la donna vestiva secondo la propria tradizione religiosa. Il G.I.P. condivide le argomentazioni e dispone l'archiviazione del procedimento.

Ad analoghe conclusioni giunge anche il Consiglio di Stato con sentenza 19 giugno 2008, n. 3076 che conferma TAR Friuli V.G. 16 ottobre 2006, n. 645, in GATTA G.L., *Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, giugno 2009 (www.statoechiese.it).

⁴⁰ Decreto di archiviazione del G.I.P. del 23 gennaio 2009, e richiesta di archiviazione del P.M. del 12 gennaio 2009, entrambi leggibili in www.olir.it.

ricevuta la notizia di reato, valuta la possibile rilevanza della condotta ex art. 4 secondo comma l. 18 aprile 1975, n. 110 (porto ingiustificato di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere) e conclude per l'insussistenza della contravvenzione in oggetto ritenendo che il soggetto indossasse il coltellino per giustificato motivo. Il P.M. valuta poi il possibile rilievo del contegno ex art. 699 secondo comma c.p. che punisce il "porto di armi bianche" ed esclude che il *kirpan*, in relazione alle dimensioni ed al tipo di lama, possa in tal modo essere qualificato. Il procedimento si chiude con l'archiviazione⁴¹.

Alla luce di ciò, pare che la motivazione culturale non sia in sé ed in termini generali fattore di esclusione della tipicità, mostrandosi invece siccome elemento cui è possibile conferire rilievo alla luce di una indagine compiuta dall'organo giudicante "caso per caso", in maniera non dissimile da quanto accade in relazione agli altri caratteri costitutivi del fatto concreto che non presentino connotazione culturale.

Si potrebbe, peraltro, esaminare i suindicati casi sul piano dell'offensività⁴², concordando in merito alla carenza della stessa nei fatti testé brevemente delineati. Sotto un certo punto di vista, si potrebbe anche concludere per il *deficit* di tipicità degli stessi, a patto, tuttavia, di aderire a quell'opzione interpretativa, secondo cui un fatto astrattamente e formalmente corrispondente al tipo di parte speciale, ma deficitario del carattere dell'offensività non possa qualificarsi come "tipico"⁴³.

VI. MOTIVAZIONE CULTURALE E SCRIMINANTI.

Pare utile a questo punto brevemente accennare alla questione della eventuale efficacia scriminante della motivazione culturale. Il Basile⁴⁴ analizza la suddetta tematica prestando particolare interesse all'art. 51 del Codice Penale vigente. Primariamente sembra necessario a tal proposito chiedersi l'esercizio di "quale" diritto possa avere efficacia scriminante.

⁴¹ Ad analoghe conclusioni, in relazione ad un caso simile, giunge anche il Tribunale di Cremona 19 febbraio 2009, Udienza 13 gennaio 2009, in *Corr. Merito* 2009, p.399.

⁴² Per una approfondita indagine in materia di principio di offensività si veda CARUSO G., *Gli equivoci della dogmatica causale. Per una ricostruzione critica del versante obiettivo del reato*, Torino, 2013, *passim*.

⁴³ Sul punto, cfr., per tutti, MANTOVANI F., *Diritto penale*, Padova, 2015, p. 190 ss.

⁴⁴ BASILE F., *op. cit.*, p. 373 ss.

Per quanto concerne il possibile effetto scriminante dell'esercizio di un diritto previsto dall'ordinamento giuridico dell'immigrato, si registrano posizioni dottrinali sostanzialmente sfavorevoli⁴⁵, e anche le opinioni che invece ammettono astrattamente una simile possibilità, finiscono poi, sostanzialmente, con il relegarla ad ipotesi marginali⁴⁶. La Cassazione, dal canto suo, respinge in maniera risoluta la possibilità di conferire valore scriminante all'esercizio di un diritto che trovi la sua fonte in una consuetudine giuridica straniera⁴⁷.

Per quanto concerne l'eventuale invocazione dell'esercizio del "diritto alla propria cultura", singolarmente o congiuntamente al "diritto alla libertà religiosa", in funzione scriminante si pone la questione del c.d. "giudizio di bilanciamento". In seno a quest'ultimo, per il vero, il diritto alla propria cultura sarà destinato a soccombere allorché l'illecito commesso risultasse essere stato pericoloso o lesivo di bene o interesse ad esso sovraordinato⁴⁸. Una limitata operatività della scriminante ex art. 51 c.p. potrebbe, *ergo*, aversi solamente in relazione a fattispecie criminose non offensive di un diritto fondamentale. Anche per quanto riguarda la causa di giustificazione ex art. 51 c.p., può pertanto rilevarsi come la motivazione

⁴⁵ LEONE G., *Applicabilità della legge straniera in materia penale*, in *Annali Dir. Proc. Pen.* 1932, p. 40; VASSALLI G., *Limiti del divieto d'analogia in materia penale: norme ordinarie e norme eccezionali*, Milano, 1942, p. 109, nota 3; CARACCIOLI I., *L'esercizio del diritto*, Milano, 1965, p. 80 s.

⁴⁶ ROMANO S., *Commentario sistematico al Codice Penale*, vol. I Milano, 2004, *sub* art. 5, p. 543; VIGANÒ F., *Commento all'art. 51*, in DOLCINI E.-MARINUCCI G. (a cura di), *Codice Penale Commentato*, II ed., Milano, 2006, vol.I.

⁴⁷ A tal proposito la Corte di Cassazione, Cass. Pen., sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841, ha affermato che «anche un popolo allogeno come quello degli zingari, quando si insedia nel territorio italiano, deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico vigente in questo territorio; e non può invocare i propri usi tradizionali per scriminare comportamenti che sono vietati dalle norme penali, eccetto il caso in cui questi usi siano richiamati, e quindi legittimati, dalle leggi territoriali». In tal senso anche Cass. Pen., sez. V, 15 giugno 2012, n. 37638; Cass. Pen. sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960.

⁴⁸ Nello stesso senso, Cass. Pen., 13 dicembre 1983, cd. «caso Oneda», in *Foro It.*, 1984, II, p. 361, secondo cui: «ogni diritto [...] nella sua esplicazione incontra il suo limite laddove intervengano diritti di intensità quantomeno pari, ugualmente tutelati dall'ordinamento giuridico, per cui, superando tale limite, non può più parlarsi di esercizio del diritto ma, piuttosto, di abuso del diritto»; Tribunale monocratico di Bologna, 24 ottobre 2006, secondo il quale «le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e che prevedono la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo [...] costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di consuetudini, prassi o costumi con essi incompatibili».

culturale, nella sua declinazione di “esercizio del diritto alla propria cultura”, cada sotto il fuoco delle regole generali, potendo essere valorizzata non *ex se* ma nei limiti di efficacia scriminante di qualsivoglia altro diritto⁴⁹.

VII. MOTIVAZIONE CULTURALE E COLPEVOLEZZA.

La necessità di concisione connaturata al presente scritto non permetterà di affrontare in modo organico la questione dell'incidenza della motivazione culturale sulla colpevolezza del soggetto agente. Risulta d'uopo, *ergo*, rinviare sull'argomento ai testi di De Maglie⁵⁰ e Basile⁵¹, i quali approfonditamente indagano i rapporti tra motivazione culturale e, di volta in volta, imputabilità, ignoranza inevitabile della norma penale violata, elemento soggettivo del reato ed errore sul fatto, esigibilità della condotta, scusanti e quasi-scusanti.

Appare, tuttavia, d'interesse soffermarsi sulla colpevolezza c.d. normativa nella sua accezione di giudizio, per l'appunto normativo, di rimprovero *«per l'abuso della libertà personale sfociato nel reato»*⁵². Perché possa essere mosso il rimprovero penale all'autore di un fatto di reato è, per il vero, necessario che questi si sia orientato, nella sua libertà, verso l'illecito, che questi, nella sua libertà e abusando della stessa, abbia disconosciuto il *«bene giuridico della pacifica relazione giuridica»*.⁵³

Nel Codice Penale vigente una traccia della colpevolezza è rinvenibile all'art. 133 secondo comma, apparendo scolpire, quest'ultimo, *«il complesso di ragioni personali che contribuiscono alla determinazione della pena giusta per il reato commesso»*⁵⁴. Pare utile sottolineare sin da subito come la motivazione culturale ben possa trovare spazio all'interno dell'art. 133, secondo comma c.p.⁵⁵, il quale specificamente si riferisce ai

⁴⁹ Per l'approfondimento della tematica delle quasi-scriminanti che, per dovere di concisione, non può essere ivi trattata si rinvia a BASILE F., *op. cit.*; DE MAGLIE C., *op. cit.*

⁵⁰ DE MAGLIE C., *op. cit.*

⁵¹ BASILE F., *op. cit.*

⁵² RONCO M., *Il reato: modello teorico e struttura del fatto tipico*, in ID. (opera diretta da) *Commentario al Codice Penale. Il reato. Struttura del fatto tipico. Presupposto oggettivi e soggettivi dell'imputazione penale. Il requisito dell'offensività del fatto*, Bologna, 2007, p. 80.

⁵³ RONCO M., *op. cit.*, p. 82.

⁵⁴ RONCO M., *op. cit.*, p. 81.

⁵⁵ La stessa Cassazione, Cass. Pen., Sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300, si è espressa in materia affermando che la considerazione, da parte dell'imputato, dei fatti compiuti come *«innocui, o socialmente utili o non riprovevoli»* alla luce della sua cultura o religione possa essere dal giudice valorizzata *«nel quadro multiforme delle variabili apprestate dall'art. 133*

“motivi a delinquere” ed alle “condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”. È lecito, a questo punto, chiedersi in che senso la motivazione culturale, che ha spinto il soggetto al reato, possa influire sulla colpevolezza del reo, sulla sua libertà nell'*electio* del crimine, dal momento che quanto minore risulterà il grado di libertà nella suddetta scelta, tanto minore sarà il grado della colpevolezza e più lieve sarà, di necessitata conseguenza, la pena irrogata.

Concentrandosi sul concetto di “motivo a delinquere” pare opportuno specificare come il lemma suddetto possa essere concepito in due accezioni. Si può, invero, assumere il motivo tanto come “molla psicologica all'azione”, quanto come “τέλος, come *causa finalis* dell'azione”⁵⁶.

Sottoponendo ad esame la motivazione culturale nel suo significato di causa psichica dell'azione, di “molla” che ha fatto scattare la volontà⁵⁷, è possibile giungere ad affermare come essa finisca con l'ottundere o scemare la colpevolezza qualora si ritenga il motivo suddetto idoneo ad incidere sulla libertà di scelta a favore del reato. Pare necessario, in tale ipotesi, vagliare se l'attore culturalmente motivato abbia liberamente eletto l'illecito penale ed agito in tal senso, ovvero se, piuttosto, questi ‘sia stato agito’ dalla forza concussiva del motivo culturale; in altre parole, se questi sia stato ‘vero attore’ o se sia stato ‘agito’.

Indagando, invece, il motivo a delinquere nella sua accezione di “*causa finalis*” il soggetto agente potrebbe sembrare maggiormente rimproverabile a cagione della razionalizzazione che caratterizza la scelta dello scopo in vista del quale agire, il quale, nei reati culturalmente orientati, si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato all'interno del quale l'immigrato è stato ospitato, denotando in tal modo la ribellione di questi nei confronti del contesto sociale, delle leggi e dei valori del Paese ospitante e rifiutando così l'integrazione.

La stessa giurisprudenza ha sottolineato come la motivazione culturale assuma un significato ancipite «*poiché può risultare utile in un senso all'accusa ed in un altro senso alla difesa [...]*»⁵⁸. Da una parte, invero «*questa considerazione induce ad una valutazione di maggiore severità, non apparendo ammissibile che un soggetto immigrato rifiuti di integrarsi nel*

c.p., in punto di valorizzazione e personalizzazione della pena».

⁵⁶ Approfondisce l'argomento VENEZIANI P., *op. cit.*, p. 118-119; si veda anche GRISPIGNI F., *Diritto Penale italiano*, rist. II ed., vol. I, Milano, 1952, e la distinzione tra “*motivo in senso stretto*” quale causa psichica dell'azione e “*motivo in senso lato*” come scopo dell'azione.

⁵⁷ MANTOVANI F., *Diritto Penale. Parte generale*, VI ed, Padova, 2009.

⁵⁸ Corte d'Appello di Brescia, 5 dicembre 2008.

Paese in cui vive ed abbia il diritto di mantenere i criteri di giudizio del Paese d'origine [...]»⁵⁹. Dall'altra, «si tende invece ad attenuare se non a giustificare la colpevolezza del soggetto precisamente perché non è egli in grado di sottrarsi all'applicazione dei principi che regolano i costumi del Paese d'origine in tema di famiglia, morale, onore»⁶⁰.

Innanzitutto a questa intrinseca ambivalenza di significato pare non si possa far altro se non evitare di definire in termini astratti la guisa d'interpretazione del motivo culturale ex art. 133, secondo comma, n. 1), di modo tale da poter valutare, mediante contestualizzazione tra le altre circostanze concrete attinenti tanto al reo quanto al fatto di reato, la concreta portata di aggravamento o di attenuazione del motivo a delinquere della specie suddetta. Anche per quanto concerne il motivo culturale, pertanto, come accade in relazione ad ogni altro genere di motivo a delinquere, giusta l'assenza di indicazione, da parte dell'art. 133 c.p., circa il criterio di valutazione, in positivo o in negativo, dello stesso, si renderà indispensabile un concreto vaglio "caso per caso" da parte dell'organo giudicante⁶¹.

VIII. LE CIRCOSTANZE EX ART. 61, PRIMO COMMA N. 1) E ART. 62, PRIMO COMMA N. 1).

L'art. 61, primo comma n. 1)⁶² delinea, come noto, la circostanza aggravante comune dell'aver agito per "motivi abietti o futili", e, giunti a questo punto dell'indagine, pare utile verificare la compatibilità di una simile aggravante con la motivazione culturale. Lapalissiano appare come il configurare *tout court* ed in termini generali quale abietto o futile il motivo culturale in sé, per il sol fatto che esso vada manifestandosi come espressione di una cultura lontana da quella di maggioranza, sarebbe irragionevole⁶³ oltre che odiosamente discriminatorio. D'altra parte non può

⁵⁹ Corte d'Appello di Brescia, 5 dicembre 2008.

⁶⁰ Corte d'Appello di Brescia, 5 dicembre 2008.

⁶¹ CIVELLO G., nella Conferenza sulla "rivendicazione dell'identità culturale come potenziale fattore criminogeno" del 26 febbraio 2016 presso l'Università Europea di Roma, in materia di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. ha affermato che «non sembra possibile stabilire a priori ed una volta per tutte se tali motivi debbano rappresentare una ragione di attenuazione o, viceversa, di inasprimento sanzionatorio» essendo necessario un accertamento in concreto a tal proposito.

⁶² Si veda VENEZIANI P., *op. cit.* Cap. VI.

⁶³ Tendenzialmente, ha affermato CIVELLO G. nella Conferenza sulla "rivendicazione dell'identità culturale come potenziale fattore criminogeno" del 26 febbraio 2016 presso

negarsi che, una simile valutazione di carattere valoriale in relazione al motivo, sia naturalmente influenzata dal substrato culturale tanto del legislatore, quanto dell'organo giudicante⁶⁴. Innanzi ad una problematica interpretativa sì ardua da risolvere, pare conveniente rivolgere l'attenzione all'evoluzione che la giurisprudenza sta sperimentando *in subjecta materia*. Il tradizionale orientamento secondo cui i motivi avrebbero dovuto essere valutati secondo parametri quali la "coscienza collettiva" e la "generalità dei consociati" comincia, per il vero, ad essere soppiantato da un orientamento che si caratterizza per una maggiore attenzione al caso concreto ed alle peculiarità del singolo soggetto agente; ciò ha condotto la stessa Corte di Cassazione a conferire rilievo alla cultura del reo principalmente per quanto concerne l'esclusione della futilità del motivo⁶⁵. Se tale evoluzione della giurisprudenza di legittimità, volta a mettere al centro il caso concreto nonché l'imputato nella sua specificità, è suscettibile di favorevole valutazione, in quanto legittimata dal pluralismo culturale oggi imperante, occorre nondimeno evitare interpretazioni 'relativistiche' dello stesso, ciò specialmente allorché siano in gioco diritti c.d. fondamentali in relazione alla cui tutela le vittime possano andare incontro ad una discriminazione, con riconnesso fenomeno di c.d. "vittimizzazione secondaria", in funzione della cultura del reo.

l'Università Europea di Roma, «dal punto di vista strettamente retributivo, a parità di fenomenologia criminosa, la presenza di un motivo di natura culturale non possa giustificare un *quid pluris* di sanzione in termini di abiezione o futilità»; questi ritiene, invero, che la "futilità" e la "abiezione" di per sé, salvo strumentalizzazioni e sub-culture intrinsecamente devianti e ripugnanti, mal si concilino con la cultura e la religione.

⁶⁴ Lo stesso VENEZIANI P., *op. cit.*, p. 166, sottolinea il «valore etico-sociale dei motivi».

⁶⁵ Si veda a tal proposito Cass. Pen., sez. I., 4 dicembre 2013, n. 51059. Il caso riguardava il tentato omicidio della figlia da parte di un padre egiziano di fede islamica in conseguenza del disonore che quest'ultima avrebbe fatto cadere sulla famiglia intrattenendo una relazione amorosa e rapporti sessuali extraconiugali con il fidanzato di religione cristiana. La suprema Corte, nel caso di specie, ha ritenuto non potersi configurare l'aggravante dei futili motivi affermando che «la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto», che nella situazione concreta il padre si era sentito «disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam» e che «per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendo essere definita né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire».

L'art. 62, primo comma, n. 1)⁶⁶ prevede invece, specularmente rispetto all'art. 61, primo comma n. 1), l'attenuante dell'aver agito per motivi di "particolare valore morale e sociale". Parallelamente a quanto affermato in relazione all'aggravante indagata *supra*, è d'uopo affermare come anche l'attenuante *de qua* non possa *tout court* ed in termini generali ritenersi integrata dal motivo culturale in sé, non potendosi considerare automaticamente, quest'ultimo, di per sé stesso caratterizzato da un peculiare valore sociale o morale. La giurisprudenza, peraltro, adotta in relazione alla circostanza ex art. 62, primo comma, n. 1) una interpretazione peculiarmente restrittiva anche per quanto concerne prassi ed usi radicati nella cultura di maggioranza, richiedendo per l'applicazione della suindicata attenuante, che il motivo sia ritenuto preminente dall'intera collettività⁶⁷ e che intorno ad esso vi sia un consenso generalizzato⁶⁸. Alla luce di ciò, non pare ammissibile alcun automatismo quanto alla applicabilità dell'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale alle ipotesi di reati culturalmente orientati. Ciò non toglie, tuttavia, che le peculiarità storiche del fatto di reato talora possano suggerire la suddetta diminuzione di pena, la quale, non dipenderà dalla sussistenza del motivo culturale *tout court*, bensì andrà riconnettendosi all'approfondita indagine sul caso concreto compiuta dall'organo giudicante⁶⁹.

⁶⁶ Si veda VENEZIANI P., *op. cit.*, Cap. VI.

⁶⁷ Si veda, a tal proposito, Cass. Pen., sez. I, 29 aprile 2010, n. 20312, secondo cui «*la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Pen., sez. I, 15. Dicembre 2004, n. 2205) è nel senso che possono essere ritenuti motivi di particolare valore morale o sociale solo quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso*». In senso analogo, Cass. Pen., sez. V, 4 marzo 2015, n. 19058; Corte d'Assise di Cagliari, 10 marzo 1982, in *Foro it.*, 1983, II, 27 ss., cd. «Caso Oneda», in cui i genitori di una bimba thalessemica sono stati condannati per concorso in omicidio doloso per il fatto d'aver lasciato morire la figliola, non sottoponendola alla necessaria emotrasfusione, per rispetto del divieto imposto dal culto dei testimoni di Geova. La Corte, in materia di non applicabilità dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 1 al caso *de quo*, ha affermato che non è «*sufficiente fermarsi alla constatazione della natura religiosa di tale motivo*» ed ha rilevato la sproporzione, alla luce della «*coscienza comune*», tra ossequio al precetto religioso e riconnessa perdita di una vita umana.

⁶⁸ VENEZIANI P., *op. cit.*, p. 235, a tal proposito pare auspicare l'estensione dell'applicabilità dell'attenuante in esame alle ipotesi in cui il movente «*esprima una concezione della vita o della società tale da meritare diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, obbedendo a valori non già conformi alle concezioni della generalità degli individui, ma anche solo compatibili con la Costituzione, improntata del resto ad una sostanziale indifferenza di principio, quanto al trattamento degli atteggiamenti ideologici e morali*».

⁶⁹ Si pensi al c.d. *coining*, usanza vietnamita di sfregare il bordo di una moneta sul dorso

IX. ULTERIORI APERTURE SISTEMATICHE ALLA MOTIVAZIONE CULTURALE.

La rilettura del fenomeno della esecuzione criminosa culturalmente orientata attraverso le categorie e gli istituti della parte generale del Codice Penale vigente conduce a rilevare come la motivazione culturale possa conoscere valorizzazione anche con riferimento agli artt. 62 *bis* c.p. e 131 *bis* c.p..

L'art. 62 *bis* c.p. disciplina le c.d. "circostanze attenuanti generiche" prevedendo per il giudice la "*possibilità*" di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle di cui all'art. 62 c.p. ai fini dell'attenuazione della pena. Godendo, come noto, il giudice di una certa libertà e discrezionalità in materia, ben può immaginarsi che egli, all'esito di una attenta indagine quanto agli elementi del fatto concreto, per il mezzo dell'art. 62 *bis* c.p. possa giungere a conferire rilievo *pro reo* alla motivazione culturale. Pare d'uopo sottolineare come, anche in tal caso, sembri necessario evitare di cadere negli automatismi che conducono a ritenere ammissibile in termini generali l'equazione "motivo culturale = circostanza attenuante la pena ex art. 62 *bis* c.p.", ribadendo come solo la attenta indagine sul caso concreto possa condurre a concludere a favore di una tale diminuzione di pena.

Per quanto concerne, infine, l'art. 131 *bis* del Codice Penale vigente è da rilevarsi come la motivazione culturale certo non possa ritenersi motivo idoneo ad escludere la non punibilità del reato bagatellare. Conseguentemente, qualora il fatto risulti di particolare tenuità alla luce dei criteri di cui all'art. 131 *bis* c.p., l'autore culturalmente motivato beneficerà della esclusione della punibilità secondo le regole generali.

X. CONCLUSIONI.

La, seppur breve, disamina effettuata ha condotto a rilevare come il reato culturalmente orientato possa essere comodamente riletto per il mezzo delle categorie tradizionali della parte generale del nostro codice penale⁷⁰. Prendendo le

dell'interessato al fine di curare il mal di testa. In casi del genere, anche se non fosse possibile ritenere non integrato, per mancanza dolo, l'eventuale delitto di lesioni, parrebbe potersi considerare quest'ultimo come attenuato poiché, il motivo che spinge un soggetto a curarne un altro, sembra potersi considerare di particolare valore morale o sociale.

⁷⁰ Lo stesso BASILE F., *op. cit.*, p. 466, si è dichiarato contrario alla introduzione di norme *ah hoc in subjecta materia*. BERNARDI A., *op. cit.*, p. 94, ha affermato, peraltro, che «*il processo di*

distanze da automatismi, in sé pericolosi nel campo del diritto penale, e prestando particolare attenzione alle peculiarità del caso concreto pare, invero, possibile indagare la condotta fattualmente connotata dalla motivazione culturale al fine di giungere ad un trattamento sanzionatorio equo e personalizzato per il reo, senza che si renda necessaria la introduzione di norme *ad hoc*⁷¹ volte a disciplinare il fenomeno esaminato. L'impiego a tale scopo delle categorie dogmatiche di carattere generale sembra permettere, peraltro, il pieno rispetto del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione, senza cadere nell'eccesso della assolutizzazione del fattore culturale in senso favorevole o sfavorevole al soggetto agente, ed evitando, in tal guisa, tanto la discriminazione delle minoranze quanto la c.d. "discriminazione al contrario". Il fatto culturalmente orientato, pertanto, al pari di ogni altro fatto, cadrà sotto il fuoco delle regole generali, e, solo l'attenta indagine avente ad oggetto questo nella sua concretezza, nonché il reo nella sua specificità, potrà condurre il giudicante a concludere per l'atipicità dello stesso, per il ricorrere di una scriminante riconnessa all'esercizio del diritto alla propria cultura, per l'ottundimento o l'esclusione della colpevolezza del soggetto agente, per l'applicazione dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 1) ovvero ex art. 62 *bis*, ovvero ancora per il ricorrere dell'aggravante ex art. 61, primo comma, n. 1) o per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 *bis*.

Sembra pertanto che la motivazione culturale non rilevi *ex se* ed in termini generali ma in quanto essa si mostri in grado d'incidere e di riflettersi sugli istituti della parte generale del nostro codice.

crecente impatto del 'fattore culturale' sull'illecito penale si manifesta soprattutto a livello giurisprudenziale, attraverso il progressivo rilievo assunto dal suddetto fattore all'interno degli spazi di discrezionalità concessi al giudice in sede di valutazione della fattispecie concreta», e che, p. 466, «una soluzione adeguata per i tanti casi di reati culturalmente motivati può già rinvenirsi nelle pieghe del sistema vigente».

⁷¹ DE MAGLIE C., *op. cit.*, p. 253 ss., suggerisce l'introduzione di una «causa di non punibilità culturale» di carattere personale, relativamente ai reati caratterizzantesi per motivazione culturale e non lesivi delle immunità fondamentali, qualora «l'offesa sia realizzata tra soggetti adulti, consenzienti e capaci di consentire».